



Comune di San Biagio di Callalta
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
COMUNALI

Regolamento Comunale per la disciplina della Concessione in uso dei Locali Comunali

Articolo 1

Finalità

- 1. Il Comune di San Biagio di Callalta, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle Leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo promosse da associazioni pubbliche o private mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente Regolamento Comunale, dell'uso dei locali costituenti il patrimonio comunale.**
- 2. Le iniziative o manifestazioni che possono beneficiare di quanto previsto nel presente regolamento devono necessariamente caratterizzarsi per la finalità pubblica perseguita ed essere aperte al pubblico senza alcuna restrizione.**
- 3. E' consentito anche un uso diverso, comunque residuale rispetto ai precedenti, previo parere della Giunta Comunale.**

Articolo 2

Oggetto

- 1. Il presente Regolamento Comunale disciplina le modalità di gestione ed utilizzo dei locali e delle strutture comunali destinate ad ospitare attività, manifestazioni ed eventi di rilievo pubblico e di natura sociale, ricreativa, culturale e politica.**
- 2. Sono destinati alle attività sopraccitate i locali e le strutture adibite a luogo di incontro per dibattiti, convegni, spettacoli, concerti, manifestazioni ricreative o culturali in genere ed in particolare:**

- a. Sala Consiliare - piazza Tobagi**
 - b. Locali “Casa Rossa” – piazza Tobagi**
 - c. Ex Sala Consiliare - Via Il giugno**
 - d. Biblioteca Comunale - Via Il giugno**
 - e. Locali Centro Polivalente - Via Il giugno**
 - f. Sala prove musicali – Via Il giugno**
 - g. Locali immobile ex scuola elementare di San Andrea di Barbarana**
- compresi i locali di supporto e accessori ed eventuali relative attrezzature ed impianti.**
- 3. L’Amministrazione Comunale si riserva di identificare, qualora necessario, altri locali idonei ad ospitare le attività o manifestazioni di cui sopra, cui si applicheranno le norme del presente regolamento con riferimento alle modalità di utilizzo ed alla destinazione dei locali stessi.**

Articolo 3

Attività con scopo di lucro

- 1. Si può dare luogo alla concessione dei locali di cui all’art. 2 anche nel caso di attività con scopo di lucro.**
- 2. Il presente Regolamento Comunale distingue, ai fini di una differenziata applicazione del tariffario, le attività a scopo di lucro o comunque afferenti ad un ambito commerciale o imprenditoriale, da quelle a titolo gratuito o il cui ricavato sarà devoluto per finalità di beneficenza.**
- 3. La finalità di beneficenza della manifestazione dovrà essere provata dal soggetto richiedente.**

Articolo 4

Gestione

- 1. I locali e le strutture di cui al precedente articolo, possono essere gestiti:**
 - **in economia diretta da parte del Comune;**
 - **tramite concessione parziale o totale ad Enti e/o Associazioni legalmente riconosciute, operanti sul territorio comunale ed aventi finalità promozionali senza scopo di lucro nei campi della cultura, del tempo libero, dello sport, nonché finalità assistenziali rivolte a tutta la popolazione.**

Articolo 5

Soggetti

- 1. Il Comune di San Biagio di Callalta può concedere, in uso temporaneo o in via continuativa, immobili di proprietà comunale a soggetti pubblici e privati, per scopi che non abbiano fine di lucro, ad associazioni, cittadini, istituzioni pubbliche, realtà sociali e culturali per scopi aventi carattere sociale, scientifico, artistico, sportivo, umanitario e di volontariato per lo svolgimento di attività aventi carattere istituzionale e non, mostre, convegni, assemblee, ecc.**
- 2. In via straordinaria, con deliberazione di Giunta Comunale, qualora l'Amministrazione lo ritenesse opportuno per motivi sociali può concedere, dietro pagamento di adeguato canone, in locazione occasionale, le strutture che rientrano nella disciplina del presente Regolamento Comunale ai soggetti di cui all'art. 3.**

Articolo 6

Modalità di concessione

1. I locali comunali possono essere concessi:

- a) In via occasionale, per singole riunioni, incontri o eventi;**
- b) In via continuativa annuale per l'attività ordinaria di Associazioni locali, con stipula di convenzione, in modo esclusivo oppure in base a determinati orari settimanali.**

La prima fattispecie riguarda la concessione di utilizzo per una singola manifestazione o un singolo evento, che non superi l'arco temporale di 30 giorni, anche non consecutivi, la seconda riguarda la concessione di utilizzo continuativo per la durata di dodici mesi, rinnovabile annualmente.

Articolo 7

Istanze per la concessione di uso occasionale

1. Nel caso di uso occasionale l'istanza per ottenere la concessione va presentata al Responsabile della 1^a Area almeno 10 giorni prima della data per la quale si chiede l'utilizzo.

2. La richiesta deve contenere:

- Il soggetto richiedente e il codice fiscale**
- Descrizione dell'attività**
- L'indicazione del giorno, dell'orario e della durata dell'utilizzo**
- Una breve descrizione delle motivazioni, modalità e finalità della manifestazione o dell'evento**
- L'indicazione delle generalità della persona responsabile del**

locale durante l'utilizzo.

- 3. La concessione in oggetto viene autorizzata dal Responsabile del Servizio competente, previo nulla osta del Sindaco.**
- 4. L'accesso ai locali avviene attraverso soggetti normalmente incaricati all'apertura e chiusura degli stessi ovvero a cura della persona responsabile del locale indicata nella richiesta.**
- 5. Nel caso l'accesso avvenga a cura del richiedente, lo stesso, ottenuta la concessione, può ritirare le chiavi del locale solo nella giornata stessa per la quale ne ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici comunali immediatamente precedente se trattasi di giornata festiva. Le chiavi vanno inderogabilmente restituite all'ufficio competente nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale.**

Articolo 8

Istanze per la concessione di uso continuativo

- 1. Nel caso di richiesta di concessione annuale, il richiedente deve presentare domanda scritta indirizzata al Responsabile della 1^a Area entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di utilizzo, specificando dettagliatamente l'uso che intende fare del locale, la ragione sociale, il numero dei giorni e gli orari per i quali è richiesto l'uso dei locali, il nome del responsabile a cui verranno consegnate le chiavi e allegando copia dello statuto dell'ente o dell'associazione.**
- 2. La concessione in oggetto viene autorizzata con deliberazione di Giunta Comunale e successivamente verrà sottoscritta apposita convenzione.**

Articolo 9

Concessione

- 1. Qualora il numero delle richieste fosse tale da rendere impossibile il loro totale accoglimento, l'Amministrazione Comunale stilerà un calendario orario, previa consultazione dei rappresentanti di tutti i richiedenti.**
- 2. Le richieste verranno prese in considerazione in base all'ordine cronologico di presentazione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere i locali a seguito di verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'ente e compatibilmente con le proprie esigenze, privilegiando le attività rivolte ad anziani e ragazzi in età scolare.**
- 3. Il provvedimento di concessione deve fare espresso riferimento all'atto di accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.**
- 4. Durante tutto il periodo della concessione il richiedente è tenuto a detenere le chiavi del locale, che non può in alcun caso affidare a terzi. E' tassativamente vietato produrre duplicati delle chiavi.**
- 5. Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di gruppi, associazioni o enti diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l'autorizzazione.**
- 6. Nel periodo elettorale l'utilizzo dei locali comunali verrà disciplinato dall'Amministrazione con apposito provvedimento di Giunta Comunale, eventualmente anche in deroga al presente Regolamento.**

Articolo 10

Tariffe

- 1. Le concessioni in uso dei locali sono normalmente a titolo oneroso.**
- 2. Le tariffe vengono stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. Per la loro determinazione, relativamente al periodo di concessione sia occasionale che periodico, si terrà conto dei costi di gestione (riscaldamento, luce, acqua e pulizie).**
- 3. E' ammessa la gratuità d'uso dei locali oggetto del presente regolamento qualora l'iniziativa che si deve svolgere sia accompagnata da deliberazione di concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale e concessione esplicita della gratuità.**

Articolo 11

Responsabilità e oneri per l'utilizzo dei locali

- 1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo dell'inosservanza di dette norme.**
- 2. Chi ha in uso i locali è responsabile di ogni danno causato ai locali stessi e dovrà procedere al risarcimento sulla base di una relazione redatta da un tecnico comunale.**
- 3. I presidenti o legali rappresentanti degli enti e/o associazioni, i firmatari di richieste i quali siano stati autorizzati all'utilizzo delle strutture saranno ritenuti responsabili in prima persona di eventuali danni subiti dai locali stessi o dalle attrezzature ivi presenti.**
- 4. I presidenti o legali rappresentanti degli enti e/o associazioni che hanno ottenuto l'uso dei locali, qualora riscontrino nel locale in loro uso o in altre parti dello stabile danni o anomalie di qualunque tipo causati da fatti**

verificatisi contemporaneamente o precedentemente al proprio periodo d'uso dei locali, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione.

- 5. Potranno essere utilizzate strutture mobili necessarie allo svolgimento delle attività purché ne sia possibile la rimozione ogni qualvolta se ne rilevi la necessità; tali strutture comunque dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo dei locali.**
- 6. L'Amministrazione Comunale non è responsabile per eventuali danni o furti che i beneficiari della concessione possano subire.**
- 7. Sarà a carico dell'Amministrazione Comunale il controllo, la verifica e l'eventuale adeguamento dei locali alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, incendi, ecc. per le attività previste all'interno delle strutture.**
- 8. E' fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienico-sanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.75, n. 584 e s.m.i..**

Articolo 12

Riconsegna dei locali

- 1. Al termine di ogni periodo di utilizzo, anche nel caso di manifestazioni occasionali, i locali e le strutture dovranno essere riconsegnati in perfetta integrità ed efficienza.**
- 2. In presenza di danni arrecati ai locali e nel caso non sia possibile accertarne la responsabilità, l'onere verrà suddiviso in parti uguali tra tutti gli usufruttori.**

Articolo 13

Limitazioni e revoche

- 1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la possibilità di limitare o revocare totalmente la concessione o affidamento delle strutture, con preavviso scritto di 30 giorni, a seguito di:**
 - eventuali nuove necessità emergenti nella programmazione dell'Ente.
 - Utilizzo non consono delle presenti norme regolamentari.
 - Morosità nel pagamento della tariffa.
 - Illeciti commessi durante l'utilizzo.
 - Sub-concessione dei locali ed attrezzature ad altri enti o associazioni senza preventiva autorizzazione da parte del comune.
- 2. In occasione di manifestazioni comunali di particolare interesse pubblico, qualora se ne ravvisi la necessità, con preavviso di 10 giorni, potrà essere richiesto agli enti o associazioni di mettere a disposizione i locali in concessione per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.**

Articolo 14

Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.**
- 2. Per effetto del presente Regolamento Comunale sono abrogate le disposizioni di cui ai precedenti regolamenti emanati in materia.**